



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1473/2021

SETTORE LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO IN CONVENZIONE
CON L'UNIONE VALLESAVIO

UFFICIO ACQUISTI

Proponente: ROSSI ANGELO

OGGETTO: FORNITURA MASCHERINE FFP2 E GUANTI MONOUSO PER LE
ESIGENZE DI PROTEZIONE DAL COVID-19 DEGLI UFFICI E SERVIZI
COMUNALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S.U.A. E LL.PP.**RICHIAMATI:**

- la costituzione, in data 24 gennaio 2014, tra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione Valle Savio n. 79 del 17/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale l'Unione ha approvato le modifiche alla propria struttura organizzativa istituendo un nuovo settore denominato "Logistica e servizi di supporto";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 9/12/2015, immediatamente esecutiva, con la quale, tenendo conto di tali nuovi assetti organizzativi, si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Cesena, dando avvio ad un percorso volto a razionalizzare e centralizzare in Unione alcuni servizi relativi agli acquisti ed alla logistica;
- la Convenzione tra il Comune di Cesena e l'Unione dei Comuni Valle del Savio per la gestione in forma associata di alcuni servizi nell'Ambito del Settore Logistica e Servizi di supporto sottoscritta il 28/01/2016 P.G.N. Unione 3796/1 (rif. deliberazione di Consiglio comunale n. 134 del 22/12/2015 e deliberazione di Consiglio Unione n. 26 del 21/12/2015), la cui scadenza è stata prorogata fino al 30/06/2021, con atto P.G.N. Unione 25006/1 del 30/06/2020;
- la deliberazione n. 97/2019, con al quale la Giunta dell'Unione Valle del Savio, ha previsto il superamento del Settore Logistica e servizi di supporto a far data dal pensionamento del dirigente e il conseguente riaffidamento delle funzioni e attività al ridenominato settore "Stazione Unica appaltante (SUA) e LL.PP.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 248 esecutiva del 13/10/2020, di approvazione terza fase di riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente, conseguenti modifiche di PEG e relativo trasferimento di funzioni e di personale;
- la deliberazione n. 96 del 15/10/2020 di Giunta dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, di approvazione delle modifiche organizzative attivabili a seguito del completamento del turnover dirigenziale Comune di Cesena - Unione Valle del Savio, con decorrenza 19 ottobre 2020 (terza fase);

DATO ATTO che:

- con la predetta delibera di Giunta comunale n. 248/2020 si dispone l'attribuzione, al Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante e LL.PP. dell'Unione Valle del Savio, delle risorse, obiettivi e attività del Comune di Cesena relativi alle nuove attribuzioni e si dispone che possa svolgere, per conto del Comune di Cesena, tutte le attività, compresa l'assunzione di atti inerenti aspetti di natura economico/finanziaria/patrimoniale, con riferimento esclusivo alle funzioni convenzionate fino al completamento del passaggio delle risorse in Unione nell'ambito dei centri di costo individuati;
- con la sopra citata deliberazione n. 96/2020 della Giunta dell'Unione Valle Savio:
 - si dispone, dal 19 ottobre 2020, l'istituzione del Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) e LL.PP., al quale vengono assegnate le principali funzioni del

Settore Logistica e il contestuale superamento del Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) e Servizi Tecnico-Amministrativi;

- si da atto che al Dirigente del Settore SUA e LL.PP. dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, sono attribuiti risorse, obiettivi e attività del Comune di Cesena relativi alle nuove attribuzioni;
- si da atto che il Dirigente del Settore SUA e LL.PP. potrà svolgere, per conto del Comune di Cesena, tutte le attività, comprese l'assunzione di atti inerenti aspetti di natura economico/finanziaria/patrimoniale, con riferimento esclusivo alle funzioni convenzionate, fino al completamento del passaggio delle risorse in Unione nell'ambito dei centri di costo individuati;

RILEVATO CHE con provvedimento P.G.N. 40028 del 19/10/2020, il Presidente dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ha attribuito al sottoscritto dott. Angelo Rossi l'incarico di direzione del Settore Stazione Unica Appaltante e LL.PP. fino alla fine del presente mandato elettorale e lo ha autorizzato a svolgere temporaneamente per conto del Comune di Cesena tutte le attività, compresa l'assunzione di atti inerenti aspetti di natura economico/finanziaria/patrimoniale con riferimento esclusivo alle funzioni convenzionate, fino al completamento del passaggio delle risorse in Unione nell'ambito dei centri di costo individuati;

PREMESSO che:

- con delibera n. 89 del 22/12/2020, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) per gli anni 2021-2024;
- con delibera consiliare n. 90 del 22/12/2020, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione n. 364 del 29/12/2020, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con cui il legislatore ha riordinato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il decreto legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche in legge 11/09/2020 n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- il decreto legge 31/05/2021 n. 77, convertito con modifiche in Legge 29/07/2021 n. 108, con cui il legislatore ha introdotto modifiche al D.L. 76/2020 sopra richiamato;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera Consiliare n. 1 del 31/01/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

RICORDATO l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

RICHIAMATO l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che l'organizzazione mondiale della sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- i. il decreto legge n. 105 del 23/07/2021, con il quale è stato prorogato fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ii. l'ordinanza del Ministro della Salute datata 11/06/2021, che assegna alla regione Emilia-Romagna la "zona bianca", così definendo le misure di contenimento della trasmissione del virus ai sensi del D.L. 18/05/2021 n. 65;
- iii. L'ordinanza del Ministro della Salute datata 29 maggio 2021, che ha approvato le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali;

RICHIAMATI:

- 1) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 2) il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2020 n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 3) il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni in legge 25 settembre 2020 n. 124, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- 4) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
- 5) la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato prorogato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 7/10/2020;
- 6) il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19;
- 7) la legge 17/06/2021 n. 87, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione del virus;
- 8) il decreto legge n. 127 del 21/09/2021, che introduce ed aggiorna la disciplina sull'uso della certificazione verde per i lavoratori;

CONSIDERATO che persiste il carattere diffusivo a livello mondiale dell'epidemia, e vi sono tuttora nuovi casi e decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RILEVATO CHE:

- a. i protocolli aziendali di regolamentazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 adottati da tutti i Comuni dell'Unione valle savio prevedono l'utilizzo di materiale di consumo per l'igiene e la pulizia (guanti monouso, mascherine di diverse tipologie, gel igienizzanti per le mani, prodotti per la sanificazione delle superfici ecc.) e l'implementazione di accorgimenti per limitare la diffusione del virus;

- b. in base alla previsione sopra riportata, il Comune di Cesena è tenuto ad acquistare tutti i materiali necessari a garantire la corretta applicazione del proprio protocollo;

RILEVATO CHE tra le misure di prevenzione indicate nei protocolli sopra riportati è compreso l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, e guanti monouso non sterili;

RILEVATO CHE:

- 1) Il mercato dei guanti monouso è attualmente caratterizzato da una forte richiesta su tutto il territorio nazionale, che determina criticità nel reperimento dei prodotti e conseguente variabilità dei prezzi con tendenza all'aumento dei prezzi stessi sullo stock disponibile;
- 2) A causa della situazione determinata dalla diffusione del virus non è ipotizzabile in tempi brevi una normalizzazione della disponibilità di guanti monouso, per cui i prezzi di acquisto attuali restano notevolmente superiori ai livelli pre covid-19;
- 3) E' comunque necessario garantire la continuità della fornitura di guanti per tutti gli uffici e servizi comunali;

RITENUTO quindi necessario procedere all'acquisto di n. 2.000 mascherine FFP2 e n. 500 confezioni da 100 pezzi di guanti monouso non sterili, in nitrile e senza polvere, per le esigenze di servizio degli uffici e servizi comunali;

VISTO l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, che dispone che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

DATO ATTO CHE:

- alla data odierna la fornitura in oggetto non rientra tra gli oggetti delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 legge 488/99;
- alla data odierna l'agenzia regionale INTERCENT-ER ha stipulato, ai sensi dell'articolo 1 comma 456 della legge 296 del 27 dicembre 2006, la convenzione denominata "Guanti non sterili per antiblastici ed emergenza", ma non è possibile aderire dato che l'iniziativa è riservata alle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna;

VISTO l'art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dalle L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000;

DATO ATTO che:

- 1) l'importo della fornitura è inferiore alla soglia di cui al precitato articolo e che pertanto risulta possibile procedere mediante affidamento diretto senza fare ricorso alle procedure del mercato elettronico;
- 2) ai sensi dell'articolo 37 comma 5 lettera a) del vigente regolamento di contabilità, tutti gli acquisti oggetto del presente atto non superano singolarmente in valore unitario l'importo di euro 300,00 iva compresa, e possono quindi essere imputati nella spesa corrente, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 1 comma 2, lettera a), del d.l. 16/07/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, che prevede per gli affidamenti di importo inferiore a euro 139.000,00 l'affidamento diretto;

RITENUTO quindi necessario affidare, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 36 comma 1 del decreto legislativo 50/2016 la fornitura di guanti monouso non sterili in vinile senza polvere e di mascherine FFP2 alla ditta G.B. LINE S.a.s. di Briccolani Daniele & C. viale Marconi 195 Castrocaro Terme (FC) per le seguenti motivazioni:

- a) la fornitura è urgente ed indispensabile per rispettare le prescrizioni stabilite dalla normativa in materia covid-19 sopra richiamata;
- b) la situazione di criticità del mercato relativa ai guanti monouso sopra richiamata determina l'opportunità di acquistare il prodotto appena è disponibile, perché soggetto a rapido esaurimento;
- c) il costo della fornitura è allineato ai prezzi attualmente in essere sul mercato;
- d) la ditta individuata ha a disposizione il prodotto e si è dichiarata disponibile a fornirlo in tempi brevissimi;
- e) la ditta individuata ha esperienza nel campo delle forniture, avendo già fornito tempo addietro i medesimi prodotti al Comune di Cesena;

DATO ATTO:

- che è stato regolarmente acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario/postale dedicato, individuato dall'operatore economico;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della spesa, come quantificata sulla base delle condizioni stabilite dal preventivo ID 3295613 pervenuto il 3/11/2021, in euro 4.950,00 + I.V.A. 5%;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

DATO ATTO che il Dirigente proponente, consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci dichiara, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, per i motivazioni dettagliate in premessa che espressamente si richiamano, la fornitura di mascherine FFP2 e guanti monouso in nitrile alla ditta G.B. LINE

S.a.s. di Briccolani Daniele, viale Marconi 195 Castrocaro Terme (FC) per l'importo complessivo di euro 4.950,00 + I.V.A. 5%;

2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 5.250,00 imputando la spesa, in relazione all'esigibilità delle obbligazioni, come segue:

ANNO	CAP/ART	IMPORTO	FORNITORE	C.I.G.	IMP.
2021	028030/00	5.250,00	G.B. LINE S.a.s. viale Marconi 195 Castrocaro	Z5933C0EB4	4450

3) DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle fatture, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di contabilità, sull'apposito conto corrente dedicato individuato dall'operatore economico, e che il costo dei materiali non supera singolarmente l'importo di euro 300,00 iva compresa, per cui possono essere imputati nella spesa corrente ai sensi dell'articolo 37 comma 6 del medesimo regolamento di contabilità;

4) DI DARE ATTO ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) DI PRECISARE che la fornitura è soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e che per adempiere a tali obblighi è stato assunto il C.I.G. sopra indicato;

6) DI DARE ATTO altresì:

a) che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Angelo Rossi – Dirigente del Settore S.U.A. e LL.PP.;

b) che è stato rispettato il termine di due mesi stabilito dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/07/2020 n. 76.

MM

DETERMINAZIONE N. 1473/2021

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.